

Cassazione dà ragione all'amministrazione finanziaria

Hai la colf? Più tasse

La necessità non allevia il prelievo

DI DEBORA ALBERICI

Chi ha la collaboratrice domestica paga più tasse. Non importa che la colf sia stata assunta perché proprio non se ne poteva fare a meno, per esempio quando viene a mancare la padrona di casa.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9654 dell'11 aprile 2008, ha respinto il ricorso di un contribuente al quale l'ufficio delle imposte aveva elevato il reddito perché era in possesso di un'automobile di grossa cilindrata e aveva a servizio una collaboratrice domestica.

Intuitamente l'uomo si era difeso sostenendo di essere vedovo e con due figli a carico e di avere indicato nel questionario, per errore, un numero di ore di lavoro della colf superiore al vero.

Allo spietato meccanismo del

redditometro questo non può certo interessare: l'amministrazione finanziaria aveva infatti aumentato le imposte sui redditi rifacendosi a due elementi fondamentali (la collaboratrice domestica e la macchina).

E il reddito era stato alzato e non di poco: oltre 45 mila euro.

Così l'uomo ha fatto ricorso alla Commissione tributaria centrale ma ha perso. Convinto di essere

La macchina di lusso e la collaboratrice alzano il reddito

nel giusto ha addito anche la Cassazione. La sezione tributaria di «piazza Cavour», però, gli ha dato torto ancora una volta rendendo definitivo l'accertamento fatto dall'ufficio

delle imposte.

Secondo il Collegio di legittimità la sentenza dei giudici tributari era giusta e le censure mosse nel ricorso in Cassazione assolutamente infondate: «Ciò in quanto la commissione centrale ha esaminato gli elementi che secondo il reddiometro sono indicativi del maggior reddito limitando la

sua indagine ai due che fondano l'accertamento: possesso di un'automobile e utilizzo di un certo numero di ore di una collaboratrice domestica». Non solo, la commissione ha anche rifatto i calcoli ed è giunta alle stesse conclusioni: il reddito andava aumentato di 45 mila euro.

Non è finita qui. Il fatto che il contribuente fosse anche amministratore di una società e che avesse di recente acquistato delle azioni sono elementi neppure presi in considerazione dal momento che, ha ribadito la Cassazione, il possesso della macchina e la collaboratrice domestica erano da soli sufficienti a far alzare il reddito. Una decisione, quella della sezione tributaria, che al Palazzaccio mette tutti d'accordo. Infatti, anche il sostituto procuratore aggiunto aveva concluso per il rigetto del ricorso. Meno felice sarà il contribuente che ora dovrà sborsare un Irpef molto salata.



Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it

La circolare 38/E sulla Visco Sud Beni autoprodotti, beneficio ampio

DI ANTONIO MONTEMURRO

Se i beni oggetto del credito d'imposta sono beni complessi autoprodotti e alla loro realizzazione ha concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato utilizzato non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. È quanto chiarito dalla circolare 38/e delle Entrate sulla Visco Sud (*ItaliaOggi* del 12 aprile).

Gli investimenti agevolabili previsti dalla legge prevedono che sussista il requisito della novità del bene. A esclusione, quindi, dei beni a qualunque titolo già utilizzati. La circolare precisa che «il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto e, nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il

requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato non sia «prevalente» rispetto al costo complessivamente sostenuto».

Un'impresa, al fine di acquisire immobilizzazioni materiali, può eseguire delle costruzioni in economia. Questo avviene quando l'impresa stessa provvede a realizzare delle immobilizzazioni mediante l'utilizzo di attrezzature, di materiali, di mano d'opera e di altri fattori produttivi in precedenza acquisiti per lo svolgimento dell'attività tipica. I motivi che possono indurre un'azienda a realizzare un bene strumentale con risorse già presenti al suo interno sono principalmente: la costruzione interna è economicamente conveniente, in quanto permette di ottenere a certe condizioni un notevole risparmio. È anche possibile che all'interno di un'azienda vi siano risorse produttive sottoutilizzate o non-utilizzate e queste quindi possano venire utilizzate impiegate per questo fine.

Al fine di determinare il costo di produzione occorrerà tenere conto dei costi diretti, cioè direttamente imputabili al prodotto come progettazione, materie prime e sussidiarie, manodopera industriale diretta e tutti gli altri costi di produzione che hanno concorso alla produzione del bene; dei costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e cioè fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso (c.c.) o è entrato in funzione (Tuir). I costi indiretti comprendono per esempio manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, forza motrice, materiali di consumo, mentre non si imputano le spese amministrative e di vendita; gli oneri finanziari di produzione (interna o presso terzi) intesi come interessi passivi su capitali presi a prestito per la produzione del bene (anche per destinazione di fatto) e sono capitalizzabili solo gli oneri sostenuti fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso (criterio civile) o è entrato in funzione (fiscale); gli oneri straordinari (causa scioperi, incendi, calamità naturali), sostenuti durante la costruzione (dei cespiti, non costituiscono costi capitalizzabili, ma vanno imputati all'esercizio. I cespiti costruiti in economia, solitamente, rappresentano impianti speciali di cui non esiste mercato. Se i cespiti sono disponibili anche sul mercato, civilisticamente, la valutazione si effettua al minore tra costo e il prezzo. Per i lavori in economia eseguiti nell'esercizio (per esempio: costruzione di macchinari, capannoni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie ecc.) occorrerà predisporre apposito prospetto per la capitalizzazione dei costi.

Il concessionario della riscossione deve indicare il responsabile del procedimento

Il milleproroghe non salva il fermo e l'ipoteca anonimi

DI MATTEO SANCES

Il fatto che il decreto cosiddetto milleproroghe (dl n. 248/2007, convertito in legge il 27/02/2008) abbia sostanzialmente sanato le cartelle di pagamento «mute» non esime il Concessionario della riscossione dall'obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli altri atti dallo stesso emessi.

Il provvedimento di fermo amministrativo come anche l'iscrizione ipotecaria, infatti, sono frutto di procedimenti a cura del Concessionario e - non essendo stati coinvolti dalla recente disposizione «sanatoria», riguardante solo le cartelle di pagamento - necessitano sicuramente dell'indicazione del responsabile del procedimento. Per poter giungere a tale conclusione occorre comprendere cosa è avvenuto.

L'ordinanza 377/2007 e il decreto milleproroghe

Come sancito dalla oramai famosa ordinanza della Corte costituzionale n. 377, datata 9 novembre 2007, il Concessionario deve assicurare la massima trasparenza durante lo svolgimento della propria attività, la quale deve «necessariamente» adeguarsi ai principi del procedimento amministrativo.

Principi che, nel caso di specie, la Corte era stata chiamata

a valutare in riferimento a una cartella di pagamento cosiddetta «muta», in quanto priva dell'indicazione del responsabile del procedimento e ritenuta, pertanto, illegittima.

Inutile dire che a seguito di tale pronuncia le prime sentenze di merito non si sono fatte attendere (Ctp di Lecce, Bari, Milano, Lucca e Piacenza) dando per la maggior parte ragione al contribuente e annullando, quindi, le cartelle prive di tale importante requisito.

A seguito di tale situazione è corso ai ripari, in modo a dir poco discutibile, il legislatore, il quale, con una disposizione di dubbia compatibilità costituzionale inserita nel cosiddetto decreto «milleproroghe» ha sostanzialmente «cambiato in corsa le regole del gioco».

Con tale artificio legislativo, infatti, viene stabilito che una cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento è pienamente legittima fino al 31 maggio 2008, diventando invece gravemente viziata il giorno successivo.

Tralasciando, ora, quanto già rilevato da più parti in merito allo scandaloso trattamento del contribuente, risulta singolare un ulteriore profilo della vicenda.

Occorre far presente, infatti, come il legislatore non abbia legato l'obbligo dell'indicazione del re-

sponsabile del procedimento alle cartelle notificate dal 1° giugno 2008 ma bensì a quelle contenenti iscrizioni al ruolo consegnate a partire da tale data.

La differenza non è di poco conto.

Infatti, la consegna del ruolo è frutto di un rapporto tra ente impositore e concessionario e che finora il contribuente non era tenuto granché a conoscere (si noti come attualmente la cartella non indichi la data di consegna del ruolo ma solo quella relativa a quando questo è divenuto esecutivo).

Ciò, dunque, porterà inevitabilmente a un ulteriore grave paradosso derivante nel fatto che ciascun contribuente potrebbe ipotecariamente ricevere due o più cartelle prive del responsabile e tra queste alcune potrebbero essere legittime e altre gravemente viziate.

Il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria

Come già evidenziato, infine, occorre considerare che la cartella di pagamento non costituisce l'unico provvedimento a cura del Concessionario.

Quest'ultimo, infatti, ha la possibilità di adottare sia il fermo amministrativo sui veicoli sia l'iscrizione ipotecaria.

Ebbene, per quanto riguarda questi provvedimenti si ritiene

che nulla sia mutato e che il Concessionario sia tenuto necessariamente ad applicare le norme relative al procedimento amministrativo.

D'altronde, nella sopraccitata ordinanza è la stessa Corte costituzionale a ribadire che «...ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarso ed elementare...» e in quanto tale deve (o per lo meno dovrebbe) essere garantita al cittadino/contribuente «la piena informazione... e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione» (Ord. Corte Cost. n. 377 del 9/11/2007).

Principi, quelli sopra evidenziati, sostanzialmente condivisi da una recente pronuncia della Ctp di Torino (sentenza n. 2742/2007 depositata il 3/03/2008) la quale ha accolto l'eccezione del contribuente annullando il fermo amministrativo senza l'indicazione del responsabile del procedimento. Sembra essere giunti alla paradossale situazione dove, a seconda della tipologia del provvedimento o del periodo di emissione, il concessionario in alcuni casi ha la facoltà di fornire i dati del responsabile del procedimento e in altri invece ne ha l'obbligo.



Il testo della circolare sul sito www.italiaoggi.it